



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. III

(ESTRATTO)

SILVIO GAMBINO

**QUALE CENTRALITÀ DEL PARLAMENTO
SE SI PROCEDESSE AL TAGLIO DEL NUMERO DEI
PARLAMENTARI?**

1° SETTEMBRE 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Silvio Gambino
Quale centralità del Parlamento
se si procedesse al taglio del numero dei parlamentari?*

ABSTRACT: *What centrality of Parliament if we proceeded to reduce the number of parliamentarians? The paper addresses the issues related to the constitutional referendum of 20 and 21 September 2020, juxtaposing the reasons for yes and no to the reduction in the number of parliamentarians. The conclusion links this possible outcome to the mortification of representative democracy as it would tend to expel minorities and negatively influence democracy as an expression of pluralism and conflict.*

SOMMARIO: 1. Il referendum costituzionale (art. 138) e le sue molteplici virtualità: da strumento oppositivo a strumento plebiscitario e populista. – 2. Alcune osservazioni critiche sul merito del quesito referendario. – 3. Ancora sulla giustapposizione degli argomenti favorevoli e contrari. – 4. Note conclusive.

1. *Il referendum costituzionale (art. 138) e le sue molteplici virtualità: da strumento oppositivo a strumento plebiscitario e populista.*

L'oggetto del referendum indetto per il 20 e il 21 settembre 2020 riguarda tre disposizioni costituzionali. Il successo dei voti a favore del SI comporterebbe un taglio drastico del 36,5% dei seggi parlamentari (portandoli da 635 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato).

Quanto al suo contenuto, nei confronti dell'odierno referendum, deve dirsi che non possono proporsi le stesse critiche sollevate nei precedenti referendum costituzionali e soprattutto in quello più recente svoltosi il 4 dicembre 2016.

Alle ragioni di merito relative all'abrogazione referendaria di ben 53 articoli della Costituzione, in quella occasione, come si potrà ricordare, la dottrina costituzionale (pur dividendosi al proprio interno), accanto alle ragioni politiche in favore del NO alla revisione costituzionale oggetto di quel pronunciamento referendario, aveva sottolineato l'esistenza di un vizio procedurale, individuato nella eterogeneità del quesito referendario, censurato per non consentire all'elettore di potersi liberamente pronunciare su ogni singola disposizione costituzionale oggetto della proposta referendaria di revisione.

Pur non presentando un simile limite di metodo, cionondimeno, l'odierno referendum costituzionale evidenzia in modo chiaro come le ragioni in favore del NO al voto referendario appaiono assolutamente meritevoli di sostegno referendario rispetto alle ragioni in favore del SI, le quali ultime appaiono, se non proprio sfuggenti, ispirate a ragioni di tipo punitivo nei confronti del ceto politico, colto nel suo complesso come "casta" autoreferenziale, lontana dalla realtà sociale da rappresentare.

Queste ultime, d'altronde, non appaiono prive di ambiguità nei loro contenuti di merito, in ragione di una evidente pulsione populista e plebiscitaria che ne era stata nella intenzione politica dei proponenti (soprattutto M5S) e che ora è alla base delle ragioni in sostegno del SI (e peraltro omettendo di ricordare come fra quegli stessi proponenti appaiono ora in bella evidenza come ceto politico maggioritario in Parlamento).

In una simile prospettiva, la proposta referendaria ha visto il protagonismo parlamentare del M5Stelle, al quale, prendendo in prestito le parole di un autorevole collega (Massimo Luciani), si deve la proposta (che sarà poi accolta) di un taglio drastico, di tipo lineare, del numero dei

* Scritto pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 12, del Regolamento della Rivista.

parlamentari senza un minimo di prospettazione istituzionale e funzionale del Parlamento che ne sarebbe risultato. Insomma, “*un taglio non meditato*”!

E ciò in assenza di ogni considerazione secondo cui ogni intervento sulla Costituzione, sia pure di tipo puntuale, si riverbera inevitabilmente sull'intera architettura costituzionale ponendo in questione, in modo più o meno significativo, gli equilibri dalla stessa assicurati.

Oltre alle disposizioni costituzionali direttamente riguardate dalla iniziativa referendaria (artt. 56, 57, 59), quest'ultima (approvata su richiesta di 1/5 dei membri della Camera), infatti, impatta problematicamente su varie altre disposizioni costituzionali relative alle garanzie e agli equilibri costituzionali, ma in modo particolare sulla formazione del collegio che sarà chiamato a procedere alla elezione del Presidente della Repubblica.

Accanto alle riflessioni generali fin qui proposte, ne è stata avanzata è una che è al contempo tecnica e politica. In essa si fa evidenziare la eterogeneità dei soggetti promotori della iniziativa referendaria e dei ripensamenti osservabili negli stessi, esigenze – queste ultime che poco appaiono conformi alla *ratio* di strumento oppositivo del *referendum* costituzionale previsto nell'art. 138 Cost.

Fra le ambiguità meritevoli da richiamare in tal senso, certamente è da ricordare l'asimmetria dei consensi dei voti parlamentari fra le due Camere e la stessa scarsa adesione alla iniziativa popolare (l'unica iniziativa in tal senso, quella dei radicali, ha raccolto pochissime firme). Solo nella seconda e definitiva votazione alla Camera, l'iniziativa parlamentare referendaria consegue un risultato ampio (con 553 voti favorevoli e il consenso di tutti i Gruppi parlamentari). A spiegare un simile esito si deve ricordare come il voto finale favorevole di PD, LeU, Italia Viva e Gruppo per le Autonomie del Senato fosse stato preceduto (il 7 ottobre 2019) da un accordo tra i Capigruppo della maggioranza su alcune riforme compensative e riequilibratrici. Iniziativa quanto mai chiarificatrice delle incertezze e delle titubanze osservabili in una parte delle stesse forze politiche che hanno concorso al voto favorevole alla richiesta referendaria.

In breve, le ragioni politiche alla base della iniziativa referendaria e le incertezze osservabili sia all'interno della maggioranza che nella stessa opposizione parlamentare, in tale ottica, fanno assumere come del tutto probabile che nella campagna referendaria – come stiamo appunto sperimentando *per tabulas* – potrà risultare difficile sottoporre all'attenzione degli elettori le ragioni della rappresentanza e delle riforme necessarie per rilanciare il ruolo del Parlamento (nell'ottica dell'eventuale successo referendario del SI).

Questa è la tesi della “*trappola*” di cui ci parla anche Gaetano Azzariti, di cui appare utile ricordare l'*incipit* del suo Editoriale ad un recente fascicolo di una rivista giuridica napoletana:

“Il *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari, se ci sarà, sarà una trappola. Ci si chiederà di scegliere tra coloro che sono a favore di questo Parlamento quotidianamente umiliato e coloro che vogliono ridurlo ancor peggio. Saremmo schiacciati dalle peggiori argomentazioni, e non avremo molto spazio per far valere le nostre ragioni. È difficile infatti interloquire con chi ritiene che i problemi del parlamentarismo oggi si possano ridurre al numero dei suoi membri, senza volere affrontare le reali questioni che stanno trascinando l'organo della rappresentanza politica verso l'abisso ... Ma è proprio da qui – dalla ridefinizione del ruolo costituzionale del Parlamento – che si dovrebbe partire se si volessero realmente affrontare i problemi che affliggono la nostra stressata democrazia parlamentare. Nulla è stato fatto (di quanto dichiarato ad inizio legislatura dalla nuova maggioranza parlamentare) e il Parlamento ha proseguito nel suo lento declino. Ora fallita ogni prospettiva di seria riforma si gioca alla lotteria dei numeri. *Peccato che nessuno vincerà. Non è una questione di numeri*”.

Ritornando alla riflessione dalla quale eravamo partiti, è comunque osservabile una risalente ‘coazione a ripetere’ da parte del sistema politico-partitico, e ciò nonostante il soggetto politico

(M5S) che si è fatto protagonista del progetto referendario di riduzione del numero dei componenti la Camera dei deputati (*da 630 a 400; i 12 eletti nella circoscrizione estero scenderebbero a 8*) e del Senato (*da 315 a 200, i 6 eletti nella circoscrizione estero diverrebbero 4*), non sia ascrivibile in senso stretto né al mondo rappresentativo del centro/destra né a quello del centro-sinistra.

Tale soggetto (movimento ? partito?) ha saputo intercettare le ragioni di rottura della coalizione con le forze politiche di sostegno del *Government Conte 1* e soprattutto con la Lega Salvini, proponendosi come testa di ponte di una nuova maggioranza politica che si offriva al Parlamento e al Paese come idonea ad evitare lo scioglimento delle Camere e il rischio (temuto dai più) di un successo elettorale di Salvini come possibile *Premier* del futuro Governo.

È appunto in tale prospettiva che ha modo di affermarsi se non proprio l'ideazione della strategia politica di "riduzione" del numero dei parlamentari, – idea questa, invero, unitamente alle ragioni critiche nei confronti della cd '*casta' parlamentare*, da sempre al centro della strategia politica del M5 Stelle – l'approvazione nelle due Camere del progetto referendario di revisione costituzionale (avvenuta, in seconda votazione, al Senato con la maggioranza assoluta dei suoi membri, e alla Camera con la maggioranza dei due/terzi), e pertanto, in questo caso, con la piena adesione del PD fra i parlamentari che hanno assicurato il proprio voto alla proposta referendaria.

Le ragioni alla base della intesa programmatica (inattesa) da parte del PD (avvenuta per di più tardivamente, come si è detto) sono quelle stesse, in generale, osservabili alla base del dibattito politico e della formazione del *Government Conte 2*. Esse non possono che leggersi nel contesto politico determinato dalla crisi del *Government Conte 1* e dall'esigenza di ri-comporre una nuova maggioranza di governo che impedisse l'inevitabile ricorso alle urne.

Alla base della scelta di votare il progetto di revisione costituzionale, in tal modo, parrebbe doversi individuare una ragione di 'necessità politica'. Probabilmente, una simile 'necessità', a suo tempo, corrispondeva all'*esigenza di sostenere il M5Stelle* (appena abbandonato il suo '*partner*' di governo sempre più interpretato dalle intemperanze del suo *leader*) senza che tale partito/movimento si facesse tentare dal frequentare la strategia di un ricorso alle urne.

Naturalmente, non potremo seguire oltre un simile argomentare, per più profili opinabile e scivoloso e dunque poco appropriato ad un ragionamento che si vuole attento alle ragioni politiche ma soprattutto costituzionali della pronuncia referendaria.

Prima di accantonare l'argomentazione fin qui richiamata, così, pare necessario sottolineare conclusivamente in questa essenziale nota introduttiva al tema che, se la 'coazione a ripetere' nel recente passato poteva aiutare a individuare un orientamento critico verso la Costituzione evocato in modo ossessivo da *leaders* politici del centro-destra, convinti in tal modo di poter realizzare concretamente l'esito atteso di un cambiamento costituzionale che sarebbe stato nei fatti uno stravolgimento costituzionale (a partire dalle procedure per la revisione) e, ancora, prima di interrogarci sull'attualità concreta della iniziativa referendaria, non può non richiamarsi una continuità (invero sinistra) nel tentativo di manomissione della Costituzione posta in essere da *leaders* politici che pur diversi fra loro per progetto politico, cionondimeno si sono ritenuti legittimati a porre in essere progetti del tutto discutibili di revisione costituzionale.

L'ultimo di tali progetti di riforma costituzionale approdato ad un pronunciamento referendario si era concluso, come si è già ricordato, con una bocciatura severa del corpo referendario nel 2016. Ma come si è osservato, non è questa ora l'prospettiva per affrontare il voto nell'imminente *referendum* costituzionale; ciò anche in ragione della diversa ed eterogenea maggioranza di forze politiche riunite nella maggioranza parlamentare di sostegno al *Government Conte 2* (dei ripensamenti e delle scaramucce leggibili sulla stampa quotidiana). Una maggioranza quanto mai eterogenea – quest'ultima – che, anche per tale considerazione, lascerebbe ipotizzare un esito tutto affatto scontato della revisione costituzionale.

2. Alcune osservazioni critiche sul merito del quesito referendario.

Si impone ora di riflettere sull'impatto che un simile voto referendario determinerebbe sulla funzione rappresentativa dell'organo parlamentare nel suo complesso e più in generale sulla efficacia e sulla effettività della democrazia parlamentare, con le relative esigenze di garanzia del pluralismo e del conflitto, che costituiscono (unitamente all'articolazione interna alle Camere, costituita di Commissioni parlamentari, Gruppi parlamentari, *quorum* strutturali di partecipazione alla formazione di organi costituzionali e/o incidenti su procedure costituzionali) le ragioni basilari della democrazia parlamentare costituzionalmente garantita.

Ragioni – queste ultime – che fanno guardare con preoccupazione ai motivi invocati dalle forze politiche che hanno voluto il *referendum* e che potrebbero far assumere a quello imminente perfino i contorni di un “*referendum plebiscitario antipolitico e antiparlamentare*”, con evidente inversione della *ratio* istituzionale/costituzionale del *referendum*, che dovrebbe richiamare, nell'ottica dell'art. 138 Cost., la natura di strumento “oppositivo” piuttosto che di quello “confermativo”.

Quanto al merito delle argomentazioni relative ai temi della iniziativa referendaria, in particolare con riguardo “ai numeri della rappresentanza” e alle stesse *problematiche di effettività della stessa*, se muoviamo da quelle risalenti valutazioni di autorevole teoria costituzionale (Hans Kelsen) che già un settantennio fa parlavano della rappresentanza politica come di una ‘finzione’ (*fiction representative*), un argomento appare particolarmente rilevante, benché il supporto comparatistico non ci aiuti più di tanto nel merito della questione, ed è quello secondo il quale, la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari non può che incidere problematicamente sulla (*quantità* e sulla stessa *qualità* della) rappresentanza politica e pertanto sull'effettività della sovranità popolare, determinando nel complesso effetti regressivi sulla intera democrazia parlamentare. Pertanto, *la riforma non può che rendere recessiva la funzione rappresentativa esercitata dai parlamentari rispetto alla domanda rappresentativa dei cittadini*.

In realtà, pur in presenza di autorevoli raccomandazioni (Consiglio d'Europa), nelle quali si afferma che “non esistono *standard* internazionali che raccomandino un qualsiasi rapporto particolare tra seggi parlamentari e dimensione della popolazione”, non si darebbe (anche per la più attenta dottrina) un criterio scientifico e oggettivo sul rapporto che deve sussistere tra numero dei parlamentari e dimensione della popolazione.

La comparazione fondata sui numeri, pertanto, non risulterebbe di per sé decisiva e andrebbe vista in un'ottica sistemica, di funzionalità dei numeri a supporto della funzione esercitata dai parlamentari in Parlamento. Così, siamo ancora in presenza di un dibattito che, non deciso in Assemblea costituente nella puntualità delle scelte numeriche, si trascina nel tempo rendendosi disponibile ad un suo utilizzo partigiano e non sempre molto argomentato nel dibattito politico. E ciò fino a rendersi disponibile, come accade nell'attualità, ad un suo utilizzo per campagne di tipo plebiscitario, inevitabilmente populiste.

Intervenendo sul rapporto fra cittadini e parlamentari, pertanto, si viene ad incidere sulla rappresentanza politica in termini quantitativi (passando da 1 deputato ogni 96.000 abitanti ad 1 deputato ogni 151.000 circa abitanti), a loro volta modulati in modo differenziato (e con margini irragionevoli, dis-rappresentativi, nelle diverse realtà regionali), fino all'eccesso (costituzionalmente discutibile, come argomenta puntualmente Felice Besostri) di *soluzioni derogatorie* nel riparto dei parlamentari e dei senatori stabilite *per le Province autonome di Trento*

e Bolzano, ognuna delle quali improvvidamente e irragionevolmente omologate nel loro *status* alle Regioni ai fini del riparto dei parlamentari/senatori.

Tale scelta deriva dalla previsione del riparto dei seggi senatoriali della Regione Trentino Alto Adige non più alla Regione ma tre a ciascuna delle due Province autonome di Trento e Bolzano, dovendosi sospettare in tal modo un contrasto con la previsione dell'art. 57, comma 1, Cost., ove si prevede l'elezione del Senato "a base regionale" e in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 6 Cost., per la disparità di trattamento riservato alla minoranza tedesca del Trentino-Alto Adige rispetto a quella slovena del Friuli-Venezia Giulia.

La rappresentanza politica e le garanzie del voto risultano incise problematicamente non solo nella loro quantità ma nella stessa *qualità rappresentativa*, potendosi nel merito richiamare l'argomentato indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale ([sent. cost. 1/2014](#)) nella censura della legge elettorale 270/2005, allorché il Giudice delle leggi individuava le ragioni fondanti della censura della legge sottoposta al suo vaglio nella "*eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare*".

Rispetto ad un simile indirizzo giurisprudenziale tanto chiaro del Supremo Interprete della Costituzione, ci si deve chiedere come sia possibile assumere che una riduzione del numero dei parlamentari possa non influire in termini problematici sulla stessa effettività della funzione rappresentativa realizzata dagli stessi nel quadro dello strumentario offerto dal Parlamento e sulla stessa forma di Governo (parlamentare) nel suo complesso.

In presenza di un simile depotenziamento/svalutazione del Parlamento (e di parziale svuotamento della rappresentanza politica), come è stato già bene osservato, ci troveremmo di fronte ad una "*rappresentanza svuotata*, mentre d'altra parte si afferma una progressiva presidenzializzazione: una vera e propria deriva post democratica, che assume la *forma dello stato liberal-populista* o ancora, e perfino, dell'*autocrazia elettiva*, della democrazia plebiscitaria o della '*democrazia senza democrazia*'. In sintesi, così, *la riduzione del numero dei parlamentari costituisce un tassello (non certo esaustivo in sé considerato) di una trasformazione della forma di Stato in senso autoritario*, tendente ad espellere e a privare di agibilità politica, quando non a punire (il riferimento è ai decreti sicurezza), il dissenso" (Alessandra Algostino).

Richiamando Polibio, qualcuno ne ha parlato come di una "*oclocrazia*", intendendola come una *forma degenerata della democrazia*. In sintesi, l'argomentazione circa un recupero di efficacia e di efficienza dell'organo parlamentare a seguito della riduzione dei suoi componenti è una tesi che non risulta fondata su dati reali bensì sulla convinzione, tutta ideologica, di un *recupero di efficienza e di governabilità assunti acriticamente come valori positivi e prescindendo (in modo pressoché totale) dalla funzione rappresentativa che è la ragione d'essere del Parlamento*, una posizione – questa –, come sottolinea la Algostino, riconducibile alle versioni maggioritarie della democrazia, in opposizione alla visione della democrazia, come luogo istituzionale della rappresentanza e di espressione del conflitto.

Lungi dal rilanciare il ruolo del Parlamento mediante un rafforzamento della sua centralità nella funzione rappresentativa, in una simile rappresentazione, *la riduzione del numero dei parlamentari, pertanto, frappone nuovi ostacoli alla (ri-)costruzione della sua centralità* e al suo invero quale organo, attraverso la mediazione della rappresentanza, di espressione dei cittadini, nella loro pluralità e nella variegatezza anche conflittuale delle ragioni rappresentate.

Pertanto, pur non potendosi negare una ragione mitica, di *finzione*, della rappresentanza politica, lontana per questo dalla composita e conflittuale realtà da rappresentare, nondimeno resta che *la*

scelta di ridurre il numero dei parlamentari segna comunque una regressione e una recessione del principio democratico-rappresentativo e con esso della sovranità popolare.

La questione problematica della democrazia rappresentativa, in tal modo, rinvia ancora una volta alla *centralità rispetto alla funzione di mediazione e di rappresentanza svolta (fin qui) dal partito politico*, alla cui crisi pertanto devono oggi ricondursi molte se non tutte le ragioni della crisi della rappresentanza politica e con essa dello stesso Parlamento.

Per rivitalizzare tale organo e le relative funzioni occorrerebbero invero *“interventi strutturali, capaci di innescare un circolo virtuoso nel sistema politico, favorendo la rinascita di una forma partito*, ovvero di una organizzazione collettiva che ne eserciti le funzioni, che sappia veicolare le istanze dalla società alle istituzioni, esercitando, ‘con metodo democratico’, quel ruolo di intermediazione che consente ai cittadini di “concorrere... a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.)”.

3. Ancora sulla giustapposizione degli argomenti favorevoli e contrari.

Rinviando al dibattito per un approfondimento puntuale del quesito referendario e delle sue conseguenze politico-istituzionali, si vogliono ora, sia pure in grande sintesi, richiamare alcuni dei *principali argomenti in sostegno del Sì alla revisione e di quelli in sostegno del No.*

Fra i primi argomenti invocati in favore del Sì al *referendum* si ricordano le ragioni riferite alla riduzione dei *costi della politica*. Ma come è stato diffusamente sottolineato, l’argomento non risulta convincente ed è peraltro pericoloso nel suo prestarsi ad una *“narrazione populistica e antiparlamentare*, che sottovaluta i costi insiti nel funzionamento di un sistema democratico” (Mauro Volpi). L’entità del risparmio, d’altra parte, risulta assolutamente nelle disponibilità dello Stato (attestandosi su una cifra totale di 57 milioni all’anno, pari allo 0,007 per cento della spesa pubblica).

Il secondo argomento richiamato in favore del Sì è quello del preteso recupero di efficienza del procedimento legislativo e perfino di miglioramento della funzionalità dei lavori parlamentari, ma l’argomento, come osserva convincentemente la tesi critica, risulta “privo di riscontri oggettivi certi, e soprattutto sottovaluta i problemi di fondo che riguardano il ruolo del Parlamento: dall’esercizio ridotto delle funzioni di indirizzo politico e legislativo, pregiudicato dal ricorso abnorme del Governo alla legislazione delegata, alla decretazione d’urgenza, ai maxi emendamenti e alla questione di fiducia, e di quella di controllo, limitata dall’inesistenza di un autentico statuto della opposizione, la mortificazione del Parlamento come arena di confronto e la pessima qualità delle leggi”.

La ragione maggiormente meritevole di approfondimento ai fini di una possibile valutazione positiva della iniziativa referendaria di riduzione del numero dei parlamentari riguarderebbe probabilmente la qualità dei componenti e il prestigio delle Camere, che negli ultimi decenni si sono enormemente ridotti, individuandosi in tale ragione uno dei motivi della disaffezione dei cittadini verso gli organi rappresentativi.

Secondo noi, tuttavia, le ragioni critiche non sono rinvenibili nella natura pletorica delle Camere. *Il problema fondamentale, nel corso dell’ultimo trentennio, risiede fundamentalmente nella trasformazione dei partiti politici che, da partiti di massa, si sono trasformati in partiti di leaders*, con evidenti conseguenze problematiche nella selezione della candidature, sempre più asservite al *leader* di turno, e pertanto con effetti di verticalizzazione politica all’interno dei partiti e dei gruppi parlamentari, nell’uno e nell’altro caso, a nulla o quasi potendo le regole costituzionali di democrazia interna dei partiti di cui all’art. 49 Cost.

Le candidature politiche, in tale ottica, infatti, non sono più collegate, come in passato, ad un *cursus honorum* fondato sulle cariche esercitate a vari livelli e sull'esperienza acquisita, nonché sulla formazione assicurata dalle scuole di partito, ma sono stabilite liberamente dal gruppo dirigente o, più spesso, dal *leader* del partito sulla base non della capacità e della qualità, ma della fedeltà personale. In quest'ultima direzione pertanto sono da richiamare gli effetti di aggravamento della crisi dei partiti con la relativa "verticalizzazione della forma di governo e del sistema dei partiti e il rischio di trasformazione dello Stato democratico in uno Stato oligarchico e autoritario" (Mauro Volpi).

Quanto agli argomenti contrari, come si è osservato in precedenza, essi appaiono maggiormente centrali rispetto a quelli fin qui invocati e sono quelli che maggiormente devono essere chiariti e discussi con l'elettore referendario.

Accanto alla crisi di centralità del Parlamento e della relativa rappresentatività, tutta una serie di *'effetti collaterali'* risultano connessi al 'taglio' (del numero) dei parlamentari, determinando un evidente impatto negativo sul funzionamento delle Camere e in particolare sull'esercizio delle garanzie costituzionali. Fra essi si deve richiamare in modo del tutto particolare l'impatto sulla elezione del Presidente della Repubblica.

In una parola, pertanto, si scrive riduzione/(taglio) del numero dei parlamenti ma, in concreto, si vanno a compromettere equilibri e garanzie proprie della democrazia costituzionale. Il più ridotto numero di parlamentari pertanto sarebbe difficilmente compatibile con le previsioni dei regolamenti parlamentari che disciplinano i Gruppi parlamentari e le Commissioni. Infatti, si porrebbe il problema del numero di deputati e di senatori necessari per la costituzione di un Gruppo e del numero delle Commissioni, che, *in particolare al Senato, sarebbe molto ridotto e renderebbe assolutamente problematica la presenza dei Gruppi di minoranza.*

Più discussa e discutibile è la critica relativa all'impatto complessivo della riduzione dei parlamenti sulla organizzazione e sul funzionamento delle Camere, determinandosi "gravi sbilanciamenti, con alterazione degli equilibri originariamente prefigurati" per l'esercizio di varie competenze per il quale «siano previsti valori numerici assoluti» (art. 62, comma 2; art. 64, comma 1; art. 72, comma 3; art. 73, comma 2; artt. 75 e 138; art. 79, comma 1; art. 94, comma 5).

In tutti questi casi, come ha sottolineato Mauro Volpi, *la Costituzione richiede il consenso non di un numero determinato di parlamentari, ma di una percentuale di componenti* (a seconda dei casi, minoranza qualificata, maggioranza assoluta, maggioranza qualificata), mentre per la richiesta di *referendum* abrogativo non è prevista l'iniziativa di una minoranza parlamentare. Resterebbero, quindi, inalterati nella sostanza i *quorum* previsti anche con un più ridotto numero di parlamentari. Analogo discorso può essere fatto per i *quorum* richiesti per l'elezione di organi di garanzia (cinque giudici costituzionali e un terzo dei componenti del CSM) e per l'approvazione di una legge costituzionale.

Un problema più complesso si pone per l'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale il mantenimento della partecipazione al voto dei 58 delegati regionali darebbe a questa componente un peso specifico più forte riducendo, anche se marginalmente, quello dei parlamentari.

4. Note conclusive.

In conclusione, rimane così l'argomento critico centrale ed è quello che ricollega il taglio dei parlamentari con la dequotazione della democrazia rappresentativa. La restrizione degli spazi della rappresentanza riconnessi al taglio dei parlamentari esclude potenzialmente dalla sfera pubblica,

voci di cittadini: *tende ad espellere le minoranze* (specie se correlata ad un sistema elettorale non integralmente proporzionale, come deve dirsi della legge elettorale vigente, sulla quale gli impegni di modifica fin qui non risultano essere stati rispettati) e incide sulla democrazia come espressione del pluralismo e del conflitto.

È in questo senso che può validamente argomentarsi un orientamento secondo il quale, la riduzione del numero dei parlamentari è un tassello di una trasformazione della forma di Stato in senso autoritario, tendente ad espellere e a privare di agibilità politica, quando non a punire il dissenso. Una trasformazione – che si può essere certi – sarà accompagnata in futuro (se il NO non bloccherà la recessione democratica in atto) dalla riforma della stessa forma di Governo in senso presidenzialistico. Chi vuole saperne di più non ha che da interrogarsi e cdi chiedere lumi sullo stato della democrazia costituzionale ora vigente in Francia.

La riforma costituzionale oggetto di referendum, pertanto, non è che un passo, ma occorre essere consapevoli della direzione nella quale essa si inserisce: quello di una democrazia sempre più plebiscitaria e populista. Una democrazia che sia avvia sempre più nella direzione di una ‘post-democrazia’, financo di una ‘democrazia illiberale’, la cui assenza di contorni chiari e definiti dice molto chiaramente quanta distanza essa abbia già assunto o possa ancora assumere rispetto alle esigenze e alle garanzie della democrazia parlamentare.